



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.
Magistrati:

- 1) dr Michele Monteleone Presidente rel.
- 2) dr M. Letizia D'Orsi Giudice
- 3) dr Michele Cuoco Giudice

letta l'istanza di risoluzione del concordato PL s.r.l. in liquidazione
(nr. 01/09) depositata in data 10.11.2011 dalla A. Global factoring
A.G.;

letta la relazione depositata dal Commissario Giudiziale della
procedura in data 30.08.2011;

letta la memoria di costituzione di B. Giuseppe, interventore
opponente nella dedotta qualità di socio della PL. s.r.l.;

ascoltate le parti all'udienza del 18.01.2012;

udito il Giudice relatore

OSSERVA

a) In punto di fatto.

La A. Global Factoring A.G, nella istanza di risoluzione del
concordato ex art. 186 l. fall., ha dedotto e documentato:

- di avere ottenuto dal Tribunale Ordinario di Benevento -
Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, in data 11.12.07,
il decreto ingiuntivo N. 173/07, R.A.C. N. 8618/07, Cron.
1760/G con il quale è stato ingiunto alla PL. s.r.l. il
pagamento della somma di € 29.735,25 oltre interessi di mora

ex D. Lgs. 321/02 maturati dalle rispettive scadenze al 29.11.07 pari ad € 1.227,38 e maturandi dal 30.11.07 al saldo effettivo, oltre il pagamento delle spese della procedura monitoria liquidate in complessive € 886,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

- di essere stato il suddetto provvedimento monitorio emesso sulla scorta di due fatture (la n. 2007334 dell'importo di € 14.483,25 e la n. 2007335 dell'importo di € 15.252,00) rilasciate dalla società Sy. Gmbh, con sede legale in Germania, an der Hohen Strasse 3, 97525 Schwebheim per avere essa fornito materiale di lavorazione alla Pl. s.r.l.; credito questo ceduto successivamente alla ricorrente/istante A., giusta comunicazione del trasferimento del diritto di credito effettuata dalla cedente al debitore;
- di avere in data 6 Marzo 2009 la Pl. s.r.l. proposto ai propri creditori un concordato preventivo con previsione di pagamento del 100% di quanto dovuto ai creditori ammessi al chirografo;
- che il suddetto concordato veniva successivamente ammesso con decreto di questo Tribunale del 8/10 Giugno 2009;
- di essere stata tale previsione ridotta al 69%, a seguito di quanto relazionato dal Commissario Giudiziale in data 13 Luglio 2009;
- che il concordato veniva successivamente omologato con decreto del 30 Dicembre 2009;
- di risultare dall'elenco dei creditori e, quindi, di essere stata ammessa, in via chirografaria, allo stato passivo per l'importo complessivo di € 35.737,42.
- di essere stati i creditori chirografari, a seguito della ulteriore relazione del Commissario Giudiziale del 30 agosto 2011, esclusi dall'assegnazione di ogni somma;

- di non avere quindi la Pl. s.r.l. in liquidazione adempiuto agli obblighi scaturenti dal concordato e di versare in un irreversibile stato di insolvenza.

A fronte di ciò il Commissario Giudiziale, già nella relazione semestrale sullo stato della procedura depositata in data 30.08.2011, aveva testualmente dedotto:

✓ *"Nelle precedenti relazioni semestrali lo scrivente commissario ha già evidenziato la non attuabilità della proposta originaria.*

✓ *In particolare, nell'ultima relazione, alla luce dell'andamento della liquidazione, ha rappresentato che la percentuale di*

riparto in favore dei chirografari sarebbe stata certamente pari allo 0% e che, l'incremento, col trascorrere del tempo, degli interessi sui crediti ipotecari e privilegiati, avrebbe potuto in futuro pregiudicare anche il promesso rimborso del 100% di creditori assistiti da prelazione

✓ *Quanto sopra sulla base delle seguenti principali considerazioni, analiticamente esposte nella precedente relazione:*

1) *i valori dei beni mobili dichiarati dalla Pl. (di cui alla relazione di un tecnico allegata alla domanda di concordato) non corrispondevano ai valori attuali di mercato, essendo stati valutati - da un esperto nominato nel corso della procedura, - solo € 242.000,00 rispetto ad € 1.479.758,35 indicati in domanda di concordato.*

2) *Le azioni stragiudiziali per il recupero dei crediti verso clienti indicati in domanda per € 1.164.069,76, davano esito negativo, giacchè oltre il 60% dei debitori formulava serie contestazioni.*

3) *I crediti verso banche indicati in domanda per € 159.229,00, ad eccezione di alcuni importi non rilevanti compensati dagli istituti di credito, non erano stati*

corrisposti alla concordataria, nonostante i solleciti del liquidatore.

4) Il credito di € 614.567,00 per restituzione magazzino concesso in fitto d'azienda, nei confronti della società PLASTYSA s.r.l (affittuaria), che è anche debitrice di altri rilevanti importi, oltre € 200.000,00, risultava, dalle prime indagini, priva di patrimonio e, pertanto, presumibilmente irrecuperabile.

5) Era emerso ulteriore notevole passivo privilegiato e chirografario.

6) Il primo esperimento di vendita dell'immobile al prezzo base di € 1.784.586,00 era andato deserto.

7) che era sopravvenuta la impossibilità di pagare anche una pur minima percentuale ai creditori chirografari con timore di falcidia anche per i creditori privilegiati".

b) in punto di diritto

giova osservare quanto segue:

la procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni per poter legittimamente concludersi deve consentire il soddisfacimento, in misura integrale, dei creditori privilegiati ed ipotecari e assicurare un minimo, sia pure simbolico, ai creditori chirografari.

E' noto, infatti, il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale in forza del quale è ammissibile la risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, ai sensi dell'art. 186 l.fall., qualora sia accertata la impossibilità di corrispondere una qualsiasi percentuale ai creditori chirografari e di soddisfare integralmente i creditori privilegiati (cfr. in tal senso ex plurimis e da ultimo Cass. Civ. 31.03.2010 n. 7942).

Orbene nel caso di specie, in maniera lampante, con la previsione del realizzo da parte dei creditori chirografari dall'originario 100% all'effettivo 0%, sono certamente venuti meno i due presupposti su cui originariamente si fondava la proposta concordataria in questione, ovvero *"la soddisfazione dei creditori secondo proposta"* e il *"rispetto dei tempi di adempimento previsti in ventiquattro mesi"*.

Né può ritenersi l'inadempimento in commento *"di non scarsa importanza"*, come testualmente previsto dal novellato art. 186 l.fall., per la cui individuazione deve, necessariamente, farsi riferimento alla proposta pianificata.

Tanto soprattutto laddove si verta, come nel caso di specie, in ipotesi tipica di *"cessione con garanzia di pagamento dei creditori"*, in misura ed in tempi predeterminati, utilizzando il ricavato della vendita dei beni ceduti.

Inoltre nel caso di specie, alla luce delle argomentate deduzioni svolte dal Commissario Giudiziale, può fondatamente ritenersi che l'avvenuta risoluzione del presente concordato, si fondi sulla presentazione di una situazione economica della società del tutto diversa da quella reale, circostanza questa che ha tratto sicuramente in errore i creditori nel momento decisivo della formazione della volontà.

Né può ritenersi, in relazione alla causa negoziale, che i creditori chirografari possano aver accettato l'alea di un diverso esito, sotto il profilo dell'adempimento, rispetto a quanto loro proposto originariamente (100%).

Non può ritenersi *"di non scarsa importanza"* un inadempimento concordatario tanto grave (0%) da essere venuto meno alla sua funzione e da costituire, di fatto, una beffa per i creditori e una sorta di *"espropriazione integrale"* del loro diritto di credito.

Alla luce di ciò, pertanto, la procedura non può essere conclusa nel rispetto delle condizioni fissate nel decreto di omologazione ed alla luce delle prescrizioni normative ivi contemplate.

P.Q.M.

Applicato l'art. 186 l.fall.,

Così provvede:

- 1) dichiara risolto il Concordato Preventivo "PL. s.r.l. in Liquidazione", omologato con decreto reso da questo tribunale in data 30.12.2009;
- 2) applicati gli Artt. 186 e 137 l. fall. decide, con separata sentenza in data odierna, in ordine alla dichiarazione di fallimento.

Così deciso in Benevento nella camera di consiglio del tribunale il 01.02.2012.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dr. Michele Monteleone